ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

PIAZZALE CORTE D'APPELLO, 1 - 43121 PARMA - TEL. (0521) 282259 - FAX (0521) 286996

www.ordineavvocatiparma.it - e-mail: segreteria@ordineavvocatiparma.it - pec: ord.parma@cert.legalmail.it

Prot. nr. 1249/2015

Parma 21 settembre 2015

A tutti gli iscritti

PCT: guida al 'nuovo' processo dopo l'entrata in vigore della riforma

Purtroppo la L. n. 132/2015, entrata in vigore dal 21 agosto scorso e con la quale è stato convertito con modificazioni il d.l. n. 83/2015, ha apportato diverse modifiche ma non ha fatto chiarezza su tutti i punti, come si auspicava ed era lecito attendersi. Molte novità hanno inciso sostanzialmente, anche sul processo civile telematico andando, da un lato, ad intensificare la rivoluzione digitale della giustizia ma stravolgendo, dall'altro, le già poche certezze acquisite in materia dagli addetti ai lavori.
Con la presente circolare, redatta con il prezioso apporto dei nostri consiglieri referenti informatici avv.ti Simona Brianti e Matteo De Sensi, si intende perseguire lo scopo di fornire qualche indicazione operativa, prendendo spunto dagli studi ed approfondimenti svolti dal gruppo di lavoro della FIIF (Federazione Italiana per l'Innovazione Forense) e senza la pretesa di essere esaustivi. Ecco, in sintesi, tutte le novità apportate al processo:

1) **Deposito telematico "allargato" ad ogni atto processuale**

La legge di conversione ha modificato ulteriormente il nuovo comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, prevedendo che sia in primo grado (nei giudizi civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione) che in appello, "è sempre ammesso" il deposito telematico di ogni atto (diverso dal comma 1 e dunque a partire proprio dagli atti introduttivi del giudizio) e dei documenti offerti in comunicazione dai difensori e dai dipendenti di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente: è stata cioè introdotta la facoltatività di procedere al deposito telematico degli atti introduttivi, ferma l'obbligatorietà per quelli endoprocessuali.
Ciò deve avvenire, non più "nel rispetto della normativa" ma "con le modalità previste" dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità, fugando così ogni dubbio su qualsiasi interpretazione restrittiva che riteneva ancora subordinato il deposito ai decreti ex art. 35 d.m. n. 44/2011 (dalla D.G.S.I.A.).

ooooo

2) **Nuovi poteri di certificazione e autentica**

Viene attribuito ai difensori, agli ausiliari del giudice nonchè ai dipendenti che rappresentano in giudizio la P.A., ex art. 16-decies del d.l. n. 179/2012, il potere di certificare la conformità all'originale della copia informatica di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice su supporto analogico, depositati per via telematica.
Viene esteso, dunque, il potere di autentica rispetto all'originaria previsione destinata esclusivamente all'attestazione degli atti notificati in forma cartacea, ma tuttavia, non essendo esplicitamente allargato tale potere anche ai documenti del fascicolo di parte, ciò lascia spazio a interpretazioni restrittive (o viceversa estensive) circa la possibilità di poter attestare anche la conformità degli stessi, non risolvendosi così la questione del deposito telematico dei fascicoli cartacei dei gradi precedenti di giudizio.
Ciò significa, dunque, che (in mancanza di un'apposita espressa normativa in tal senso) nel caso in cui sia solo il giudizio d'appello a "nascere" con modalità telematiche, mentre quello di primo grado si è svolto a livello "cartaceo", il deposito del relativo fascicolo dovrà avvenire in modalità cartacea, salvo la possibilità di anticipare telematicamente la "scansione" (autenticata) degli atti processuali in esso contenuti.

ORDINE degli AVVOCATI - PARMA

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 16-bis, è prevista ora la possibilità di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici, e "trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche".
Quanto alle modalità dell'attestazione, queste ultime sono indicate nel nuovo art. 16-undecies, il quale prevede:
a) quando l'attestazione si riferisce a una copia analogica, la necessità dell'apposizione in calce o a margine della copia stessa o su foglio separato, purché materialmente congiunto alla medesima;
b) quando invece si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione di conformità è apposta nel medesimo documento informatico, ma può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato (allegato alla pec con la quale la copia stessa viene depositata telematicamente) e l'individuazione della copia cui si riferisce
"ha luogo esclusivamente secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".

Se la copia informatica è destinata alla notifica, e la si intenda eseguire via PEC, l'attestazione di conformità va in tal caso inserita nella relazione di notificazione.
In proposito si richiama l'attenzione sul fatto che, contestualmente alla diffusione della presente circolare, per cercare di rendere più intellegibili le nuove disposizioni e facilitarne l'applicazione pratica viene pubblicato sul nostro sito istituzionale un'apposita "guida" e si invita pertanto alla relativa consultazione.
Secondo il nuovo comma 3-bis dell'art. 16-undecies, inoltre, l'avvocato, e tutti i soggetti che compiono le attestazioni di conformità sopradescritte, divengono pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

ooooo

3) Le modifiche alla l. n. 53/1994 e i limiti alle notifiche

Le modifiche alla certificazione di conformità delle copie analogiche e informatiche degli atti e dei provvedimenti apportate dal nuovo art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012 e la contestuale modifica dell'art. 3-bis, comma 2, della l. n. 53/1994 che per le notifiche degli atti non consistenti in un documento informatico rinviano alle modalità previste dall'art. 16-undecies, impongono una particolare cautela nell'attività di autentica degli atti destinati alla notifica (ove la stessa avvenga ex L. 53/1994).
Posto, infatti, che le nuove disposizioni ai fini della certificazione di conformità da inserirsi nella relata di notifica a mezzo pec rinviano "esclusivamente" alle modalità indicate nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, e che tali specifiche non sono state ancora emanate, le notifiche a mezzo pec delle copie informatiche o analogiche in via prudenziale vanno effettuate esclusivamente su duplicati informatici, i quali (per il comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012) non necessitano di attestazioni, essendo equivalenti all'originale vero e proprio.
A fornire tali suggerimenti, oltre ai vari commentatori della riforma, è l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati che consiglia altresì laddove non siano disponibili i duplicati informatici (ad es. decreto ingiuntivo esecutivo), di provvedere, al momento e sino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, alla notifica cartacea.



Sempre a titolo prudenziale, infine, è opportuno, in caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di copie informatiche di atti (es. titoli nelle procedure esecutive o deposito di atti certificati conformi in appello),certificarne la conformità esclusivamente all'interno dello stesso documento informatico e non su foglio separato (come previsto dal comma 2 dell'art. 16-undecies).

ooooo

4) Atti telematici più sintetici

Ulteriore novità aggiunta nella legge di conversione n. 132/2015 è la previsione, sino ad oggi conosciuta solo nel processo amministrativo, della "sintesi" degli atti depositati.

A prevederlo è il nuovo comma 9-octies dell'art. 16-bis, che dispone, sic et simpliciter, che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti "*in maniera sintetica*".

La previsione è tuttavia priva sia di limiti che di eventuali sanzioni per il mancato rispetto degli stessi, i quali vengono demandati alla regolamentazione del ministero della Giustizia con apposito decreto allo stato non ancora emanato.

5) Copie cartacee

Ad essere demandate, altresì, ad un decreto ministeriale adottando sono le misure organizzative per l'acquisizione delle copie cartacee degli atti depositati con modalità telematiche, per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle stesse.

La novità prevista al comma 9 dell'art. 16-bis è stato motivo di forti contestazione da parte dell'avvocatura, soprattutto per quanto riguarda le c.d. "copie di cortesia"; si auspica che con il decreto ministeriale di prossima emanazione non venga introdotto affatto un doppio binario telematico e cartaceo, bensì si stabiliscano rigorosamente e in modo uniforme in tutto il territorio nazionale i casi tassativi in cui è ammissibile l'acquisizione delle copie cartacee, da parte delle cancellerie, oltre alle regole sulla loro gestione e conservazione.

In proposito resta comunque localmente in vigore sino al 30/9/2015 la prassi indicata nelle circolari 2/4/15 (prot. 561) e 14/5/15 (prot. 761).

- Rinvio del Processo amministrativo telematico

La legge di conversione lascia invariata la disposizione prevista nel testo originario del decreto legge n. 83/2015, confermando lo slittamento della digitalizzazione del processo amministrativo, il quale, secondo quanto previsto dall'art. 20, entrerà in vigore (in luogo del 1° luglio 2015) a partire dall'1 gennaio 2016.

ooooo

Cordiali saluti.

ORDINE degli AVVOCATI - PARMA

il presidente
avv. Ugo Salvini